

LA CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE

**Risposte ai quesiti posti nel
corso del webinar del 28/11/2016**

Nicola Rebecchi



Un comune che alla data del censimento 2011 ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma che alla data odierna ne ha meno di 5.000, è tenuta all'adempimento della CEP?

Occorre fare riferimento all'art. 156 comma 2:

“Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del **penultimo anno precedente** per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.”

fi

Con che atto si fa proroga per enti sotto i 5000 abitanti?
Qual è la normativa di riferimento per il rinvio della CEP
per i comuni con meno di 5000 abitanti?

Si ritiene opportuna la deliberazione di un organo collegiale,
tra i quali appare preferibile una deliberazione da parte
dell'organo consigliare.

Il rinvio è previsto dall'art. 232 del Tuel.



Per chi ha rinviato al 2017 dovrà essere effettuata la riclassificazione per il consuntivo 2016?

Si conferma che di dovrà procedere alla riclassificazione del conto patrimoniale al 31.12.2016.

Si ritiene perciò necessario procedere all'approvazione dello stesso in sede di rendiconto della gestione 2016, secondo i vecchi schemi della contabilità ex DPR 194/96.



Un ente con meno di 5000 abitanti nel corso del 2015 ha deliberato il rinvio sia della contabilità economico patrimoniale che del bilancio consolidato. Per il rendiconto 2016 deve riclassificare l'inventario?

Non è possibile procedere alla riclassificazione dell'inventario in base ai nuovi schemi se si è disposta la proroga al 2017 della contabilità economico patrimoniale e del consolidato.



I conferimenti da trasferimenti in conto capitale al 31.12.2015, dove vanno a finire? Nei risconti passivi ?

I contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni, assoggettate ad ammortamento, vanno inseriti nella voce “**Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti**” di SP (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite).

La restante quota, per beni che hanno completato il processo di ammortamento o non ammortizzabili (terreni, beni culturali, ecc.), confluiscono nel patrimonio netto, tra le riserve di capitale.



Nel conto del patrimonio non era presente nel passivo il fondo TFR, presente invece nello schema dello stato patrimoniale; in sede di riapertura al 31/12/2015 occorre stimare anche il valore del TFR oppure verrà inserito solo dal 2016?

L'eventuale fondo per il TFR accantonato direttamente nel bilancio dell'Ente andrà iscritto nello stato patrimoniale al 31.12.2016 e non in quello di apertura all'1/1/2016.



Gli arredi scolastici che l'ente acquista per poi cederli alle scuole (con la forma del comodato d'uso o altro contratto), devono essere soggetti ad ammortamento (e quindi iscritti tra le attività dello Stato Patrimoniale al netto del Fondo di Ammortamento) pur non essendo utilizzati direttamente dall'ente acquirente?

Gli arredi scolastici vanno rilevati tra le immobilizzazioni materiali e sottoposti al processo di ammortamento economico”.

Del resto, come correttamente osservato stiamo parlando di una funzione fondamentale del comune (istruzione pubblica).



I LIBRI dove vanno inseriti nell'inventario?

La problematica è stata affrontata nel corso di diversi incontri della commissione Arconet.

In attesa della modifica del principio contabile, con l'esclusione dei libri qualificabili come “beni culturali”, i beni librari sono gestiti come beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale, e il relativo costo è considerato di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquisiti.

Tale principio si applica per la registrazione dei libri facenti parte di biblioteche degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali.



Come si garantisce la corrispondenza tra residui passivi e debiti di funzionamento se il momento di imputazione economica dei costi è la liquidazione?

L'imputazione non è correlata alla liquidazione della spesa ma alla liquidabilità della stessa.

Peraltro, non esiste una necessaria coincidenza tra il residuo attivo/passivo e la corrispondente voce di credito/debito, poiché i concetti di competenza finanziaria potenziata e di competenza economico-patrimoniale non sono identici.



I costi si registrano a contabilità economico-patrimoniale in fase di impegno o di liquidazione?

I costi si imputano all'esercizio in base alla competenza economico-patrimoniale declinata dal principio.

Per la **spesa**, si stabilisce che, con l'eccezione delle poste legate a trasferimenti e contributi per le quali l'imputazione avviene in base all'impegno, sia nella fase della liquidazione o, più correttamente, della **liquidabilità della stessa**. Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "**Merci c/acquisto a fatture da ricevere**", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.



Sulle fatture da ricevere (servizi IVA commerciale) l'impegno di contabilità finanziaria comprende l'iva (il costo si rileva per il solo imponibile); la quota "IVA" diviene debito solo al momento di ricezione della fattura (anno n+1). Questo gap non consente di avere i debiti=impegni a residuo. Dove va registrata questa differenza di importo?

Si conferma che il conto fatture da ricevere per le attività “commerciali” rileva solo l'imponibile. **Non ci può essere una coincidenza tra il residuo passivo e l'impegno a residuo** come non c'è peraltro per tutte le operazioni di acquisto e vendita effettuate in ambito commerciale ai fini Iva, L'iva verrà rilevata all'atto della ricezione della fattura con le modalità previste per lo split payment commerciale.

Si evidenzia, pertanto, che per le attività commerciali in ambito Iva, relativi ad acquisti e vendite, che siano o meno emesse o pervenute le fatture, non c'è coincidenza tra residuo attivo e a passivo e ricavo/costo.



Per la spesa, le scritture in partita doppia sono originate dalle liquidazioni. E' così anche per gli accertamenti in entrata: sono da registrare gli incassi?

In entrata, l'imputazione alla contabilità economico patrimoniale avviene nella fase **dell'accertamento dell'entrata**.

Per la **spesa**, si stabilisce che, con l'eccezione delle poste legate a trasferimenti e contributi per le quali l'imputazione avviene in base all'impegno, sia nella fase della liquidazione o, più correttamente, della **liquidabilità** della stessa.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate.



Il salario accessorio è un rateo?

Poiché il salario accessorio è un costo dell'esercizio n, è opportuno procedere alla scrittura del rateo passivo.

Si tratta di costi maturati nell'esercizio in corso (e nei precedenti) che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.



La produttività: se non viene firmato l'accordo è rateo o fondo oneri?

Si ritiene che la quota vincolata del salario accessorio corrispondente al fondo per il salario accessorio da liquidare nell'esercizio successivo rappresenti in ogni caso un costo maturato nell'esercizio in chiusura che può essere rappresentato come **rateo passivo**.



E' possibile avere uno specchietto di cosa fare nella prima fase o lavoro che sarà approvato dal Consiglio come scrittura di apertura al 01.01.2016?

Percorso possibile:

- Riclassificazione del conto del patrimonio al 31.12.2015 nell'articolazione prevista per lo stato patrimoniale armonizzato
- Verifica dell'effettivo funzionamento della matrice di correlazione nella contabilità integrata
- Riclassificazione dell'inventario
- Applicazione dei nuovi coefficienti di ammortamento

Grazie per l'attenzione

Nicola Rebecchi
nicola.rebecchi@gmail.com

I materiali sono disponibili su:
<http://www.fondazioneifel.it/formazione-ifel-20>



@Formazioneifel



Facebook



Youtube